



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

L'anno 2020 addì ventisette del mese di luglio alle ore 21:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 15 Consiglieri:

RICCI ALESSANDRO	Presente	BAROZZI ANDREA	Presente
MORETTI MARCO	Presente	BIONDI ANGELO	Presente
LANDI STEFANO	Presente	BETTI CARLOTTA	Presente
LICAUSI ENRICO	Presente	DI VINCENZO MATTEO	Presente
DAVOLI CECILIA	Presente	FALCO FORTUNATO	Presente
ALDROVANDI SILVIA	Assente	CEVOLANI CHIARA	Assente
MARTELLI ELEONORA	Presente	MINISSALE GIUSEPPE	Presente
SARTI BEATRICE	Presente	SPARACINO	Presente
GOTTI JACOPO	Presente	FRANCESCA	

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori: Bertagnoni Giuliana, Landi Cesare, Bianconcini Sarah, Morini Giorgia.

Presiede LANDI STEFANO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE CICCIA ANNA ROSA.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

Licausi Enrico, Biondi Angelo, Sparacino Francesca.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

Relaziona l'Assessore **Cesare Landi**.

Interviene Il Consigliere **Matteo Di Vincenzo** anticipando che si asterrà dal voto.

La Consiglieria **Francesca Sparacino** anticipa voto di astensione.

Replica il **Sindaco**.

Il Consigliere **Giuseppe Minissale** interviene ritenendosi soddisfatto e anticipa voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto che gli interventi suddetti vengono verbalizzati ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 42 del vigente regolamento consiliare, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12/2001 e che il relativo contenuto integrale è registrato in appositi supporti informatici, conservati a cura del Segretario Comunale.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), stabilendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

- di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 119 del 25/06/2020 con cui è stata adottata l'Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Disposizioni circa le conseguenze del blocco delle attività con riguardo al servizio di gestione dei rifiuti";

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Granarolo dell'Emilia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020, delle nuove regole del MTR fissate dall'ARERA, al fine di ricomprendere nel Piano le variazioni dei costi conseguenti alle eventuali variazioni dei servizi connessi, che consentano l'equilibrio economico della gestione dei servizi 2020, nonché la copertura finanziaria delle agevolazioni tariffarie obbligatorie, ai sensi della delibera n. 158/2020 di ARERA per le utenze non domestiche di cui è stata disposta la sospensione totale o parziale dell'attività;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n.238/2020 emessa a conclusione del procedimento di consultazione relativo al documento n. 189/2020, ha previsto la possibilità di introdurre alcuni elementi di flessibilità nel MTR per la costruzione del PEF 2020 del servizio rifiuti, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30/03/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 13 del Regolamento TARI che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani richiamato anche da Allegato "A" alla Delibera n. 443/2019 di ARERA;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con L. n.27/2020;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, termine che per l'anno 2020, è stato prorogato al 30 settembre;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con L. n. 27/2020, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari del successivo triennio, a partire dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni obbligatorie e facoltative previste nel vigente Regolamento, ai rispettivi articoli e per le fattispecie richiamate all'allegato "B" alla presente deliberazione trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamata la Delibera ARERA n. 158 del 5.05.2020 la quale, ha previsto riduzioni obbligatorie, applicabili alla quota variabile della Tariffa, a favore delle Utenze Non Domestiche per effetto della sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria COVID, nonché riduzioni facoltative a favore di Utenze Domestiche e non Domestiche, da finanziare con risorse della fiscalità generale del Comune;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che questa Amministrazione intende adottare sono sia quelle obbligatorie previste dalla delibera ARERA n. 158/2020 finanziate nell'ambito del PEF 2020, le quali avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico sia alcune agevolazioni facoltative indicate nell'allegata articolazione tariffaria, a carico della fiscalità comunale, che potranno essere eventualmente riproposte anche gli anni successivi;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RILEVATO che alle utenze non domestiche meritevoli di aiuto, che abbiano subito la chiusura dell'attività e prodotto una minore quantità di rifiuti, verrà riconosciuta una riduzione calcolata, come previsto dalla delibera ARERA n. 158/2020, sulla sola quota variabile della Tari, senza necessità di espressa domanda, sulla base dell'appartenenza dell'utenza al codice ATECO interessato dai provvedimenti governativi di sospensione ricompresi nelle tabelle A) - B) ;

VERIFICATO che le agevolazioni obbligatorie alle utenze Non domestiche sopra indicate, comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 48.948,21 coperto dalla fiscalità generale del Comune ;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata con le cat. 16 e 29 per una occupazione di 52 giorni/anno, senza applicazione di maggiorazioni di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento Tari. In caso di occupazioni di durata differente esse saranno proporzionalmente rimodulate;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 3 giugno 2020 con la quale sono stati modificati per l'anno 2020 i termini di pagamento della tassa rifiuti come segue:

- scadenza prima rata: 15 ottobre 2020;
- scadenza seconda rata: 2 dicembre 2020;
- scadenza terza rata: 15 febbraio 2021;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere*



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura fissata dalla Città Metropolitana con provvedimento del Sindaco Metropolitano n. 226 del 27/11/2019 ed è ad essa riversato rispettivamente dal Comune, per quanto riscosso mediante PAGO PA, ovvero da Agenzia Entrate per quanto riscosso mediante F24, al netto della commissione dello 0,30% come previsto dal DM del MEF 1.07.2020;

Richiamato l'art. 43 del citato Regolamento TARI il quale prevede che, ai sensi dell'art. 1, comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il Comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti;

Dato atto che si è ritenuto di dare applicazione alla citata disposizione affidando per l'anno 2019 e 2020, con possibilità di recesso nel caso di passaggio a tariffa corrispettiva puntuale, al soggetto gestore del servizio rifiuti HERA SpA alla data 31/12/2013 la gestione della riscossione della TARI, dando continuità al modello organizzativo avviato con il prelievo TIA e proseguito con il prelievo TARES e TARI;

Dato atto che con apposita convenzione rep. n. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 47 del 21/12/2013 è stato disposto l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi dall'1/1/2014, attribuendo con successivo atto n. 71 in data 30/11/2018 alla Dr.ssa Laura Sgargi Gherardi le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato e Responsabile del tributo per tutti i tributi gestiti;

Dato atto che a seguito dell'approvazione dell'art. 138 del D.L. n. 34 /2020 convertito



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

con L. 77 del 16.07.2020 ha abrogato l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013, nonché l'art. 107 comma 4° del DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020; inoltre per effetto dell'art. 107 comma 2 del DL 34/2020, il termine ultimo per l'approvazione della Tari e del Regolamento TARI coincide con quello di approvazione del Bilancio di previsione stabilito al 30 settembre 2020;

Acquisito il parere del revisore Unico dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 12

Astenuti: n. 3; Consiglieri: Di Vincenzo Matteo, Falco Fortunato, Sparacino Francesca.

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. n. 18 del 27/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 da Atersir che provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione nei Piani Finanziari Rifiuti dei tre anni successivi a partire dall'anno 2021;
- 3) Di dare atto che le minori entrate stimate in € 48.948,21 derivanti dalle riduzioni/agevolazioni obbligatorie rivolte alle Utenze Non Domestiche disciplinate dalla deliberazione ARERA n.158/2020, saranno coperte dalla fiscalità generale del Comune e limitate al 2020 ed all'emergenza COVID-19, solo per il periodo di lockdown. Esse saranno applicate sulla quota variabile Tari, senza necessità di espressa istanza, nella rata in scadenza il 2 dicembre 2020, alle Utenze individuate con codice ATECO riconducibile alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, ricompresi nelle tabelle 1A) e Tabella 1B) e Tabella 2 dell'allegato A della Delibera ARERA citata;
- 4) Di approvare la percentuale delle riduzioni obbligatorie e facoltative della Quota



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

Variabile della Tariffa, ed i requisiti per l'accesso alla riduzione per le nuove attività previsti nell'articolazione Tariffaria allegata alla presente delibera ;

- 5) Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 6) Di approvare le riduzioni delle tariffe alle utenze domestiche e non domestiche, previste nel vigente Regolamento, ai rispettivi articoli e per le fattispecie richiamate all'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;
- 7) di dare atto che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dalla deliberazione ARERA 158/2020, saranno coperte dalla fiscalità generale del Comune e sono limitate all'emergenza COVID-19 solo per il periodo di lockdown relativo alle utenze non domestiche interessate dalla chiusura dell'attività relativamente a tale motivazione;
- 8) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, applicato nella misura fissata dalla Città Metropolitana con provvedimento del Sindaco Metropolitano n. 226 del 27/11/2019;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 12

Astenuti: n. 3; Consiglieri: Di Vincenzo Matteo, Falco Fortunato, Sparacino Francesca.

DELIBERA



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione n. 48 del 27/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LANDI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A) alla Delibera del CC n. ____ del _____

◌ **Coefficienti per l'attribuzione della tariffa**

- **Ka** = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
- **Kb** = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
 - Questi coefficienti vanno applicati al calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e sono riportati nella successiva TABELLA 1.
- **Kc** = coefficiente potenziale di produzione
- **Kd** = coefficiente di produzione in kg/ m2 anno
 - Questi coefficienti vanno applicati al calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche e sono riportati nella successiva TABELLA 2.

UTENZE DOMESTICHE tabella 1)

Composizione nucleo familiare	Parte Fissa Ka	Parte Variabile Kb	Tariffa fissa QF €/MQ	Tariffa variabile QV €/anno
1 componente	0,80	1,00	0,5640508	28,5476487
2 componente	0,94	1,80	0,6627597	51,3857664
3 componente	1,05	2,30	0,7403167	65,6595908
4 componente	1,14	2,60	0,8037724	74,2238840
5 componente	1,23	2,90	0,8672281	82,7881841
6 o più componenti	1,30	3,40	0,9165825	97,0620085

UTENZE NON DOMESTICHE tabella 2)

Attività	Parte fissa Kc	Parte variabile Kd	Tariffa fissa QF €/MQ	Tariffa variabile QV €/MQ
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	0,40	3,28	0,6468460	0,4813091
2 - Cinematografi e teatri	0,43	3,50	0,6953595	0,5135920
3 - Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino	0,60	4,90	0,9702690	0,7190289

depositi non al servizio di alcuna vendita diretta				
3A - Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta: per superfici > 10.000 mq (scaglione parte eccedenza)	0,33	2,82	0,5336480	0,4138084
4 - Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	0,88	7,21	1,4230612	1,0579996
5 - Stabilimenti balneari	0,64	5,22	1,0349536	0,7659858
6 - Sale esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	0,8247286	0,6192452
7 - Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,64	13,45	2,6520686	1,9736608
8 - Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	1,08	8,88	1,7464843	1,3030564
9 - Case di cura e di riposo	1,25	10,22	2,0213937	1,4996888
10 - Ospedali	1,29	10,55	2,0860783	1,5481132
11 - Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie - viaggi - ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici - veterinari, ufficio poste	1,52	12,45	2,4580148	1,8269202
12 - Banche e istituti di credito	0,61	5,03	0,9864402	0,7381052
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	1,41	11,55	2,2801321	1,6948537
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	1,80	14,78	2,9108069	2,1688257
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	0,83	6,81	1,3422054	0,9993033
16 - Banchi di mercato beni durevoli settimanali	0,38	3,12	0,6145037	0,4578306
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	1,48	12,12	2,3933302	1,7784958
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	1,03	8,48	1,6656284	1,2443601

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,41	11,55	2,2801321	1,6948537
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	1,4877458	1,1049566
20A - Attività industriali con capannoni di produzione: per superfici > 10.000 mq. (scaglione parte eccedenza)	0,38	4,37	0,6145037	0,6412563
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91	1,7626554	1,3074585
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	5,57	45,67	9,0073305	6,7016423
23 - Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78	7,8430077	5,8373403
24 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	3,96	32,44	6,4037754	4,7602644
25 - Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari anche all'ingrosso	2,76	22,67	4,4632374	3,3266090
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40	4,2206700	3,1402484
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza taglio	7,17	58,76	11,5947145	8,6224765
28 - Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	4,4308951	3,2943261
29 - Banchi di mercato generi alimentari settimanali	1,48	12,13	2,3933302	1,7799633
30 - Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	1,91	15,68	3,0886896	2,3008923

Per le cat. 16 e 29, riferite agli ambulanti, i coefficienti sono già rapportati a 52 giorni/anno e le tariffe conseguentemente determinate saranno da applicare sull'intero anno;

ALLEGATO B) alla Delibera del CC n. ____ del _____

RIDUZIONI TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
Articolo Regolamento TARI	Descrizione	% sconto QF e QV
23- comma 1 lett. b	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg anno solare	10
23- comma 1 lett. c	Abitazioni occupate da residenti all'estero per più di 6 mesi anno	40
23- comma 3	Compostaggio domestico	30
26- comma 1	Utenze poste ad una distanza superiore a 500 mt dal più vicino punto di conferimento (escluse utenze con servizi dedicati)	60

**AGEVOLAZIONI ALLE TARIFFE DOMESTICHE
PER CONFERIMENTI IN SEA PER L'ANNO 2019
(Art.23 comma 4)**

Cer	Descrizione Rifiuto	euro /kg
200133 BAT	ACCUMULATORI AL PIOMBO	0,05
150101	CARTONE	0,03
200101	CARTA	0,03
200123	APPARECCHIATURE CFC	0,03
200125	OLI VEGETALI E ANIMALI	0,05
200126	OLI MINERALI	0,05
200135	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	0,03
200136	GRANDI ELETTRODOMESTICI (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE) – PICCOLI ELETTRODOMESTICI RAEE R4	0,03
200138	LEGNO	0,03
200201	POTATURE E SFALCI	0,02
200307	INGOMBRANTI	0,02
150107	IMBALLAGGI MISTI (VETRO-LATTINE)	0,03
200132	MEDICINALI	0,03
200133	PILE	0,05
150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA	0,05
200140	ROTTAMI METALLICI	0,03
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI	0,03

RIDUZIONI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo	Descrizione	% sconto QF e QV
24 comma 1	Immobili diversi dalle abitazioni, aree scoperte , ad uso stagionale o non continuativo non superiore a 240 giorni nell'anno solare	10
25	Rifiuti assimilati avviati al recupero (*)	40
26 comma 1	Utenze poste ad una distanza superiore a 500 mt dal più vicino punto di conferimento (escluse utenze con servizi dedicati)	60

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER CONFERIMENTI IN STAZIONE ECOLOGICA

Cer	Descrizione Rifiuto	euro /kg
200201	POTATURE E SFALCI	0,02

(*) al fine dell'applicazione dell'agevolazione, i quantitativi avviati al recupero dovranno risultare dal formulario o dal MUD del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati al Gestore al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa. La riduzione spettante, sarà imputata nei singoli documenti emessi successivamente all'attestazione del riconoscimento della riduzione o nel primo avviso di pagamento utile.

TARI - Riduzione tariffaria alle nuove attività produttive per l'anno 2020

La riduzione tariffaria per l'anno 2020 alle nuove attività produttive è stabilita come segue:

1. presentazione di richiesta su apposito modulo per l'agevolazione prevista da parte del titolare della ditta, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara che la società ha avviato una nuova attività. Tale attività non deve derivare da una variazione della ragione sociale e/o da una variazione di forma giuridica di una società già esistente nell'anno 2019 nel Comune di Granarolo dell'Emilia, come da iscrizione alla CCIAA;
2. la riduzione ha validità fino al 31 dicembre 2020;
3. la riduzione è prevista nella misura del 50% della tariffa ed è applicata a congruo.

Per l'utente che abbia beneficiato di tale agevolazione a partire dal 2019, l'agevolazione sarà mantenuta per il 2020 fino ad un massimo di 12 mesi complessivi.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Proposta N. 872 / 2020
UFFICIO UNICO TRIBUTI

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2020**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/07/2020

IL RESPONSABILE
SGARGI GHERARDI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Proposta N. 872 / 2020
UFFICIO UNICO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Lì, 21/07/2020

IL RESPONSABILE
LANDINI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)